

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Commissione per le attività legislative

Relazione sull'attività svolta nell'anno 2009 (marzo 2010)

La Commissione per le attività legislative presenta la seguente composizione:

Avv. Alessandro Bonzo (Consigliere, coordinatore)
Avv. Carlo Allorio (Consigliere, Componente la Commissione)
Avv. Silverio Sica (Consigliere, Componente la Commissione)
Avv. Raffaele Mauro (Consigliere, Componente la Commissione)
Avv. Antonio Baffa (Consigliere, Componente la Commissione)
Avv. Andrea Mascherin (Consigliere, Componente la Commissione)

Avv. Giuseppe Colavitti e Avv. Cesare Pagotto (segretari)

Nel corso del 2009 la Commissione legislativa del Consiglio Nazionale Forense – che fin dall'estate 2008 aveva preso a lavorare, in formazione allargata a componenti esterni, alla stesura di un innovativo progetto di Legge professionale – è stata prevalentemente impegnata nell'opera di messa a punto finale del testo di riforma elaborato unitamente a una speciale Commissione costituita in esito al XXIX Congresso Nazionale Forense e coordinata dallo stesso Consiglio Nazionale.

L'attività della Commissione legislativa si è rivelata particolarmente intensa essendosi sviluppata in laboriose sessioni di studio che si sono succedute a cadenza settimanale nei mesi di gennaio e febbraio 2009 e che hanno condotto al varo di un progetto di Legge professionale approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale Forense il 27 febbraio 2009.

Tale progetto, che l'Avvocatura ha inteso offrire al mondo politico come contributo unitario di tutte le componenti, istituzionali e associative, che costituiscono il variegato ceto forense, per il rinnovamento della figura e del ruolo dell'avvocato nel terzo millennio, ha poi avuto il parere favorevole, nel luglio 2009, di un Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato, che lo ha approvato con talune modifiche, ed è attualmente in attesa di essere iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula avendo nel frattempo riscosso il plauso anche del Ministro Guardasigilli che si è ripetutamente espresso in senso favorevole alla sua pronta e definitiva conversione in legge.

Questo prezioso risultato, che la Commissione legislativa ascrive principalmente a merito del clima di fattiva collaborazione che, per la prima volta in tanti anni, si è saputo pazientemente creare all'interno delle varie anime che compongono il mondo dell'avvocatura, si segnala per talune rigorose e innovative scelte: a partire, in materia di accesso alla professione, da un tirocinio più marcatamente formativo di quello disciplinato dalla normativa del 1933, con un sistema di controlli iniziali ed un esame finale che valgono meglio ad assicurare il valore formativo della pratica forense per giungere, attraverso la previsione di specializzazioni professionali che garantiscono una reale acquisizione di nuovi saperi, al risultato di offrire una più idonea risposta alle sempre più complesse istanze della collettività, passando attraverso l'espressa abolizione di strumenti di alterazione della terzietà della figura del difensore e del suo ruolo di garante della legalità quale il patto di quota lite e attraverso la previsione di un sistema tariffario che assicura la dovuta trasparenza delle relazioni economiche con il cliente e la previsione di un obbligatorio sistema di assicurazione del professionista forense che metta al riparo i fruitori dei servizi legali da possibili errori professionali, per finire quindi con un più marcato controllo deontologico delle prestazioni rese dagli iscritti agli albi mediante un procedimento disciplinare improntato a una reale terzietà dei componenti i collegi giudicanti. Ed è un risultato, quello raggiunto dall'Avvocatura sotto la guida della Commissione legislativa del Consiglio Nazionale Forense, che va strenuamente difeso e valorizzato con un ulteriore lavoro di approfondimento della normativa di contorno (regolamenti di attuazione) cui la Commissione legislativa ha già messo mano e che intende portare a compimento, con il continuo confronto e con l'insostituibile contributo offerto dalla Commissione costituita in esito al XXIX Congresso Nazionale Forense, così da offrire alle Istituzioni del Paese nuovi importanti materiali di riflessione.

Ma la commissione legislativa ha anche condotto una intensa attività di studio sulla normativa che regola i Consigli Giudiziari convocando più volte gli avvocati consiglieri giudiziari di tutta Italia per approfondire le tematiche relative al funzionamento di tali organismi.

Nel corso di questi lavori si sono affrontate le numerose questioni relative al ruolo dell'Avvocatura nei Consigli e quelle connesse relative alle modifiche normative ritenute necessarie. La commissione ha altresì elaborato un "libro bianco" sui consigli giudiziari, del cui contenuto si è dato conto in occasione di un incontro organizzato dal CSM in Roma in data 25 nov. 2009.

Questo lavoro sarà la base per successive osservazioni e proposte che la Commissione legislativa si riserva di presentare e per quelle ulteriori iniziative che consentiranno all'Avvocatura di concorrere sempre più efficacemente ed effettivamente all'organizzazione degli uffici giudiziari e al "servizio giustizia", con l'attento e consapevole esercizio delle competenze che il legislatore le ha già assegnato e che ancora le vorrà assegnare.

L'indagine svolta ha infatti dimostrato che gli Ordini rispondono con senso di responsabilità alle funzioni loro affidate; ad esempio, attraverso l'esercizio della facoltà di proporre osservazioni alle tabelle e di fare segnalazioni sull'andamento degli uffici giudiziari e delle relative disfunzioni.

Si è potuto nondimeno appurare che la stragrande maggioranza degli Ordini non è stata coinvolta nell'opera di acquisizione delle informazioni circa il conferimento d'incarichi direttivi e semidirettivi; e così è anche a dirsi per la formazione dei criteri organizzativi delle Procure e, soprattutto, per i giudizi d'idoneità alla nomina o conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace e di magistrato onorario. Funzioni, queste ultime, in cui in passato il concorso dell'Avvocatura era stato riconosciuto necessario oltre che utilmente prestato.

Discorso a parte merita poi la partecipazione dell'Avvocatura alle valutazioni di professionalità dei Magistrati. Le segnalazioni sulla professionalità dei magistrati hanno interessato molti Ordini, anche se il dato è numericamente non rilevante. Le cause di tale scarsità di risposta possono essere ricondotte alla necessità di semplificare e chiarire i campi in cui appare utile il concorso dell'Avvocatura o alla ritrosia di molti avvocati a inviare segnalazioni per evidenti timori di ritorsioni da parte dei magistrati interessati.

Nè si può contestualmente trascurare, a giustificazione della pochezza di iniziative, che gli Ordini sono sporadicamente informati sull'esito delle segnalazioni inviate, il che sminuisce l'attendibilità di questo strumento; così come non si può tacere che spesso gli Ordini non sono neanche messi in grado di poter informare tempestivamente gli iscritti per l'eventuale invio di segnalazioni (ancor più grave appare la circostanza che un quarto di essi neppure riceve l'O.d.G. degli argomenti in discussione circa gli affari di competenza del Consiglio giudiziario nella sua composizione ristretta ai componenti togati, onde non sono messi in grado di poter fare alcunché).

Resta comunque la soddisfazione per l'impegno profuso dai Consiglieri Giudiziari in carica, ad esempio in materie di tabelle, ove spesso hanno assunto la funzione di relatori, la cui esperienza (spesso gravosa in termini di impegno e tempo) viene dagli stessi giudicata positivamente ritenendo molti di essi che la loro presenza sia avvertita "positivamente" all'interno dei Consigli Giudiziari.

L'indagine ha, infine, consentito di appurare che i Consiglieri giudiziari designati dal CNF hanno, sino ad oggi, per lo più prestato gratuitamente la loro opera senza percepire alcuna indennità, e questo nonostante un'espressa previsione di legge, né hanno ricevuto alcun rimborso spese per le necessarie trasferte (a volte superiori ai cento chilometri).

Non si può da ultimo trascurare che in particolari situazioni locali (ne sono emerse alcune territorialmente localizzabili nel Sud Italia, per le quali la Commissione legislativa si riserva uno specifico intervento) i componenti "non togati" hanno manifestato un evidente disagio, scaturito da un'ostilità preconcepita della componente "togata". La speranza è che il C.S.M. sappia intervenire sui Presidenti dei Consigli Giudiziari per creare una adeguata cultura del confronto improntata al reciproco rispetto tra le diverse componenti di questi organismi.

Ancora, va evidenziata, come ulteriore fattore negativo, la circostanza che i componenti laici del Consiglio giudiziario non possano, nella maggioranza dei Consigli, assistere alla trattazione degli affari di competenza del Consiglio nella sua composizione ristretta ai soli componenti togati. Questo atteggiamento non facilita certo i rapporti interni, incide negativamente sull'attendibilità dello strumento delle segnalazioni sulla professionalità e, di fatto, non consente all'Avvocatura di concorrere pienamente ed efficacemente alle attività dei Consigli Giudiziari.